



**COMMISSIONE EUROPEA**

DIREZIONE GENERALE XV

Mercato interno e servizi finanziari

Proprietà intellettuale e industriale; libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, segnatamente nel settore delle professioni regolamentate e dei mezzi di informazione

**Professioni regolamentate quanto alle qualifiche**

**XV/E/8417/94-IT**  
**Orig. FR**

**GUIDA PER L'UTILIZZATORE**  
**DEL SISTEMA GENERALE DI**  
**RICONOSCIMENTO**  
**DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio - Ufficio: C107-01/46.  
Telefono: linea diretta (+32-2)295.73.76, centralino 299.11.11. Fax: 295.93.31.  
Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.

X.400: G=Zudella; S=PIMLEY-SMITH; O=DG15; P=CEC; A=RTT; C=BE Internet: [zudella-patricia.pimley-smith@dg15.cec.be](mailto:zudella-patricia.pimley-smith@dg15.cec.be)

## INTRODUZIONE

Scopo del presente documento è quello di descrivere gli aspetti principali del Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 89/48/CEE ed integrato dalla direttiva 92/51/CEE.

Il presente documento è destinato in primo luogo a coloro che sono qualificati ad esercitare una professione in uno Stato membro e che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in un altro Stato membro per esercitarvi la propria professione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono esposte sotto forma di domande e risposte, raggruppate in due parti.

La **prima parte** contiene **le risposte alle domande più frequenti sul sistema generale**. Ad esempio: qual è lo scopo del sistema generale? A chi si applica? Come funziona? ...

La **seconda parte** prevede risposte ad **alcune domande specifiche** che possono sorgere qualora una persona richieda il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in applicazione del sistema generale.

Il presente documento contiene altresì **uno schema (pag. 11)**, nel quale sono riassunte le condizioni che si devono soddisfare per potere beneficiare del sistema generale, **e tre allegati**:

- Allegato 1: elenco illustrativo delle professioni regolamentate alle quali si applica il sistema generale;
- Allegato 2: due elenchi di professioni regolamentate alle quali non si applica il sistema generale;
- Allegato 3: persone da contattare in materia di riconoscimento delle qualifiche.

## DOMANDE FONDAMENTALI SUL SISTEMA GENERALE

### 1. **A chi è destinato il sistema generale?**

**A coloro che desiderano esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.**

Il sistema generale non si applica a coloro che desiderano proseguire i propri studi in un altro Stato membro. Nell'allegato 3 figurano i dati dei centri (NARIC) competenti, presso cui si possono ottenere le informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi.

### 2. **In quali paesi si applica il sistema generale?**

**In 17 paesi:** i dodici paesi membri della Comunità europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna) nonché i cinque paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

### 3. **A chi si applica il sistema generale?**

- **Ai cittadini di questi 17 paesi,**

*Non si applica, ad esempio, ai cittadini degli Stati Uniti, del Canada, della Svizzera, dei paesi dell'Europa centrale, dell'Africa, dell'Asia, ecc., ma si applica ai cittadini di paesi terzi che sono anche cittadini di uno Stato membro (doppia nazionalità). Ad esempio, può applicarsi ad un cittadino argentino che possiede anche la nazionalità italiana.*

- **che sono pienamente qualificati per esercitare la propria professione in uno di questi 17 paesi (Stato membro di origine),**

Per beneficiare del sistema generale, si deve essere pienamente qualificati per esercitare una determinata professione nello Stato membro di origine. Lo Stato membro di origine è quello nel quale si sono acquisite le qualificazioni professionali. Può trattarsi dello Stato membro di cui si ha la nazionalità o di un altro Stato membro.

*Esempi: il sistema generale può applicarsi ad un ingegnere italiano che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Italia; ad un insegnante svedese che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Svezia; ad un cinesiterapeuta francese che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Belgio; ad un avvocato austriaco che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Germania.*

**e che desiderano esercitare la propria professione in un altro Stato membro (Stato membro ospitante).**

*Esempi: il sistema generale può applicarsi ad un ingegnere italiano, pienamente qualificato in Italia, che desidera esercitare la professione di ingegnere in Spagna; ad un insegnante norvegese, pienamente qualificato in Norvegia, che desidera esercitare la professione di insegnante nel Regno Unito; ad un cinesiterapeuta francese, pienamente qualificato in Belgio, che desidera esercitare la professione di cinesiterapeuta in Francia; ad un avvocato austriaco pienamente qualificato in Germania, che desidera esercitare la professione di avvocato in Austria.*

#### **4. Il sistema generale si applica a tutte le professioni?**

No, si applica **soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante**, cioè alle professioni il cui accesso o esercizio è subordinato, nel suddetto Stato, al possesso di determinate qualifiche professionali. Il sistema generale potrà essere applicato ad ogni caso concreto se la professione che si desidera esercitare in uno Stato membro ospitante è regolamentata in questo Stato.

#### **5. Come si può scoprire se la professione che si desidera esercitare nello Stato membro ospitante è regolamentata in questo Stato?**

Rivolgendosi al Punto di contatto dello Stato membro ospitante o eventualmente ad un'organizzazione professionale che rappresenta la professione in questione nello Stato membro di origine. Nell'allegato 3 del presente documento figura l'elenco dei Punti di contatto e delle persone da contattare.

#### **6. Se la professione in questione non è regolamentata nello Stato membro ospitante,**

non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si può iniziare ad esercitare la professione nello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.

#### **7. Il sistema generale si applica a tutte le professioni regolamentate?**

**No. Non si applica alle professioni regolamentate che sono già coperte da una direttiva settoriale o da una direttiva transitoria.**

L'allegato 2 del presente documento contiene l'elenco delle 7 professioni regolamentate già coperte da una direttiva settoriale ed un elenco illustrativo delle attività professionali coperte da una direttiva transitoria. Per ottenere informazioni più dettagliate in merito a queste direttive, ci si può rivolgere ai Punti di contatto (allegato 3).

Inoltre, l'allegato 1 del presente documento contiene un elenco illustrativo di professioni regolamentate alle quali si applica il sistema generale. Se necessario, ulteriori informazioni possono essere ottenute rivolgendosi ai Punti di contatto (allegato 3).

**8. Se la professione è regolamentata nello Stato membro ospitante e ad essa si applica il sistema generale,**

per potere esercitare la professione nello Stato membro ospitante, si deve richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'autorità che, nello Stato membro ospitante, è competente a ricevere e trattare le richieste di riconoscimento relative alla professione in questione.

**9. Come scoprire qual è l'autorità dello Stato membro ospitante competente a ricevere e trattare la richiesta di riconoscimento?**

Rivolgendosi al Punto di contatto dello Stato membro ospitante (allegato 3).

**10. Si può richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro per esercitarvi qualunque professione regolamentata?**

No. La professione regolamentata che si desidera esercitare nello Stato membro ospitante deve corrispondere alla professione per la quale si è pienamente qualificati nello Stato membro di origine.

*Esempi: il sistema generale si applica a chi è pienamente qualificato per esercitare la professione di agente immobiliare in Spagna e desidera svolgere questa professione in Francia. Invece, il sistema generale non si applica a chi è pienamente qualificato per esercitare la professione di agente immobiliare in Spagna e desidera esercitare in Francia la professione di avvocato.*

**11. Quali qualifiche professionali sono disciplinate dal sistema generale?**

**Le qualifiche professionali che sanzionano formazioni professionali complete, cioè le qualifiche che consentono di esercitare una professione determinata nello Stato membro di origine.** Può trattarsi di qualifiche che sanzionano formazioni teoriche e pratiche acquisite nel corso dell'istruzione primaria, secondaria o superiore. All'occorrenza, se nello Stato membro di origine è richiesto un periodo di formazione o di tirocinio, in aggiunta al ciclo di studi primario, secondario o superiore, è necessario avere completato questo ciclo di studi e la formazione pratica o tirocinio richiesti, per poter beneficiare del sistema generale.

*Esempi: in molti Stati la formazione di **avvocato** comprende non solo un ciclo di studi postsecondari ma altresì il superamento di un esame supplementare e il compimento di un tirocinio. Solo a queste condizioni, cioè una volta conclusi e superati il ciclo di studi, l'esame e il tirocinio, l'avvocato è pienamente qualificato e può richiedere, in applicazione del sistema generale, il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in un altro Stato membro. Allo stesso modo, in alcuni Stati membri, la formazione di **ingegnere** comprende un ciclo di studi postsecondari, un periodo di pratica professionale controllata ed integrata da corsi, nonché il superamento di un esame. Per poter richiedere il riconoscimento delle sue qualifiche in applicazione del sistema generale, un ingegnere che ha seguito la formazione in uno di questi Stati deve essere in possesso di tutte queste qualifiche.*

## **12. Le qualifiche professionali saranno riconosciute automaticamente?**

No. Il sistema generale non prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro. Ogni richiesta sarà esaminata singolarmente dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

## **13. Come funziona il sistema generale?**

La richiesta di riconoscimento sarà esaminata singolarmente dall'autorità competente. **In linea di massima**, qualora si sia pienamente qualificati nello Stato membro di origine per esercitare la stessa professione per la quale si richiede il riconoscimento delle qualifiche nello Stato membro ospitante, **le qualifiche professionali saranno riconosciute tali e quali.**

**Tuttavia**, prima di decidere in merito, **l'autorità competente confronterà la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta nello Stato membro ospitante.**

**Se constatata differenze notevoli**, sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto riguarda il contenuto delle formazioni professionali in questione, **l'autorità competente può**, a determinate condizioni, **subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali al soddisfacimento di requisiti ulteriori**.

Operando questo confronto, l'autorità competente dovrà tenere conto, all'occorrenza, di tutti i periodi di formazione e/o di tutte le esperienze professionali acquisite successivamente al conseguimento del diploma iniziale. L'autorità competente potrebbe prendere in considerazione questa formazione o esperienza per colmare eventuali lacune tra la formazione iniziale e quella richiesta nello Stato membro ospitante.

#### **14. Quali ulteriori requisiti può imporre l'autorità competente?**

Se l'autorità constata che esistono notevoli differenze tra la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine e la formazione professionale richiesta nello Stato membro ospitante, può imporre una "misura di compensazione". A seconda dei casi, si può imporre: o di provare che si è acquisita un'esperienza professionale (esperienza nell'esercizio della professione in questione nello Stato membro di origine), o di effettuare, nello Stato membro ospitante, un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. Fra questi tre tipi di misura, può esserne imposta una sola. In linea di massima, si può esigere un'*esperienza professionale complementare* per compensare una differenza tra la durata delle formazioni professionali (differenza di almeno un anno tra la formazione professionale acquisita dal richiedente e la formazione professionale richiesta nello Stato membro ospitante per esercitarvi la professione in questione). Si può esigere un *tirocinio di adattamento* o una *prova attitudinale*, a determinate condizioni, per compensare una notevole differenza per quanto riguarda il contenuto delle formazioni o gli ambiti di attività della professione in questione.

#### **15. Quando viene imposto un tirocinio o una prova, può l'autorità competente a trattare le richieste di riconoscimento scegliere il tirocinio o la prova?**

In linea di massima no. Spetta al richiedente scegliere tra il tirocinio e la prova. Tuttavia, in alcuni casi (in particolare per le professioni giuridiche) la scelta spetta allo Stato membro ospitante.

#### **16. Si può esigere la prova del possesso di requisiti personali relativi a moralità, onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento?**

Sì, se tali requisiti sono imposti anche ai cittadini dello Stato membro ospitante. In questo caso, si può presentare qualsiasi documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine che attesti la moralità, l'onorabilità e l'assenza di dichiarazione di fallimento. Lo Stato membro ospitante può esigere che questi documenti non siano stati rilasciati da più di tre mesi.

### **17. Come provare il possesso effettivo di questi requisiti personali?**

Si dovranno presentare all'autorità competente dello Stato membro ospitante uno o più documenti rilasciati da un'autorità competente nello Stato membro di origine attestanti il possesso dei suddetti requisiti. Se nello Stato membro di origine non sono rilasciati documenti di questo tipo, si possono sostituire con una dichiarazione giurata o con una dichiarazione solenne prestata dinanzi un notaio o un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine. In questo caso si dovrà fornire all'autorità competente dello Stato membro ospitante un'attestato relativo alla dichiarazione giurata o solenne.

### **18. Entro quali termini deve essere trattato il fascicolo?**

Una volta completato il fascicolo, (cioè una volta presentati tutti i documenti necessari per la domanda di riconoscimento), l'autorità competente responsabile deve prendere una decisione al più tardi entro quattro mesi dalla presentazione del fascicolo completo.

### **19. Quale decisione può prendere l'autorità competente?**

Se il fascicolo presentato è completo, l'autorità competente ha tre possibilità. **1.** Può riconoscere le qualifiche professionali. In questo caso, si può iniziare ad esercitare la professione regolamentata in questione, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. Al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante, si dovranno espletare le varie formalità che possono essere richieste come condizione sine qua non per l'esercizio della professione in questione (ad esempio l'iscrizione ad un ordine professionale o la presentazione della prova della copertura di un'assicurazione professionale). **2.** Può imporre, a determinate condizioni, una misura di compensazione (o per provare il possesso di un'esperienza professionale, o per effettuare, in linea di massima a scelta dell'interessato, un tirocinio o una prova attitudinale). **3.** Può, infine, respingere la richiesta. Nelle ultime due ipotesi, la decisione dell'autorità competente deve essere motivata (essa deve indicare chiaramente le ragioni che giustificano la decisione adottata).

### **20. La richiesta è stata accettata?**

Si può esercitare la professione alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. Si è soggetti alle stesse norme legislative, regolamentari, amministrative e deontologiche che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. In particolare, si dovrà rispettare l'ambito di attività della professione nello Stato membro ospitante.

## **21. La richiesta è stata respinta?**

La decisione di rigetto della richiesta deve indicarne i motivi. In caso contrario, si ha il diritto di esigerne la comunicazione. Se questi motivi non sono comunicati o se si desidera contestarli, si ha il diritto di proporre ricorso dinanzi ad una giurisdizione dello Stato membro ospitante. Il ricorso giudiziario consentirà di verificare se la decisione di rigetto è conforme al diritto comunitario.

## DOMANDE SPECIFICHE

### **1. Che cosa succede qualora si sia acquisita una parte della formazione professionale in un paese terzo?**

E' possibile beneficiare ugualmente del sistema generale, purché siano soddisfatte due condizioni: **1)** la professione è regolamentata nello Stato membro di origine e **2)** la formazione professionale è stata acquisita in misura preponderante in questo Stato membro, cioè la durata della formazione professionale acquisita in questo Stato membro è superiore alla durata della formazione professionale acquisita in un paese terzo.

*Esempi: un esperto contabile danese, pienamente qualificato per esercitare la professione di esperto contabile in Danimarca, chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in Germania. Supponiamo che egli possieda una formazione professionale totale di sette anni di cui tre trascorsi negli Stati Uniti e quattro in Danimarca. La sua richiesta di riconoscimento sarà disciplinata dal sistema generale. Invece, se egli ha seguito la sua formazione professionale per quattro anni negli Stati Uniti e tre anni in Danimarca, l'autorità tedesca potrebbe rifiutare il riconoscimento delle sue qualifiche.*

### **2. Che cosa succede qualora si siano acquisite tutte le qualifiche professionali in un paese terzo?**

E' possibile beneficiare del sistema generale, purché siano soddisfatte quattro condizioni: **1)** le qualifiche professionali acquisite in un paese terzo sono già state riconosciute in uno Stato membro (Stato membro di origine); **2)** le qualifiche professionali permettono di esercitare una professione regolamentata in questo Stato membro; **3)** si è effettivamente esercitata la professione regolamentata in questione per tre anni (o due in certi casi) in questo Stato membro; **4)** si è in possesso di un certificato, rilasciato da questo Stato membro, attestante l'esercizio effettivo di questa professione per tre (o due) anni sul suo territorio.

*Esempi: un cittadino belga desidera esercitare la sua professione di logopedista in Francia ed ha acquisito la sua formazione professionale (formazione, diploma, tirocinio ...) in Canada. Le sue qualifiche professionali sono state riconosciute in Belgio ed egli ha esercitato in questo paese la professione di logopedista per tre anni. Il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in Francia sarà disciplinato dal sistema generale. Egli dovrà presentare un certificato rilasciato dall'autorità belga competente, attestante che egli ha esercitato la professione di logopedista in Belgio per tre anni.*

### **3. Si può esigere una determinata esperienza professionale prima di poter richiedere il riconoscimento delle qualifiche?**

In linea di massima no. Non si può esigere l'esercizio della professione in questione prima di poter richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro ospitante. In linea di massima, dal momento che si è pienamente qualificati ad esercitare la professione nello Stato membro di origine, si può richiedere il riconoscimento delle qualifiche in uno Stato membro ospitante anche qualora non si sia mai esercitata questa professione nello Stato membro di origine. Tuttavia, in certi casi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere che l'interessato dimostri di avere già esercitato la professione in questione per un certo tempo nello Stato membro di origine.

### **4. Quando si può esigere un precedente esercizio della professione in questione?**

In alcuni casi, i più ricorrenti dei quali sono i seguenti: **1.** quando la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine; in questo caso, si può essere tenuti a provare di avere esercitato la professione in questione per almeno due anni nello Stato membro di origine; **2.** quando si è in possesso di un diploma o di un certificato rilasciato da un paese terzo e riconosciuto da uno Stato membro: in questo caso si dovrà provare di avere esercitato la professione regolamentata in questione per almeno tre anni (o due in certi casi) nello Stato membro di origine (ipotesi prevista al precedente punto 2); **3.** quando la durata della formazione professionale acquisita è inferiore di almeno un anno rispetto alla formazione richiesta nello Stato membro ospitante per esercitarvi la professione regolamentata in questione.

### **5. Ci si può avvalere di ogni esperienza professionale, qualunque essa sia?**

Ci si può avvalere dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro di origine nell'esercizio della professione in questione. Si può anche invocare l'esperienza professionale acquisita in uno Stato membro (qualunque esso sia) nell'esercizio di una professione simile a quella per la quale si richiede il riconoscimento delle qualifiche.

*Esempio: un avvocato che ha acquisito, successivamente al conseguimento del suo diploma di avvocato in Grecia, un'esperienza professionale come consulente giuridico in Germania desidera esercitare la professione di avvocato in Germania e a questo fine chiede il riconoscimento in Germania del suo diploma di avvocato ottenuto in Grecia. L'autorità tedesca che tratterà la sua richiesta dovrà prendere in considerazione l'esperienza acquisita in Germania come consulente giuridico.*

L'obbligo che incombe all'autorità competente dello Stato membro ospitante (*nell'esempio: l'autorità tedesca*) di prendere in considerazione l'esperienza acquisita nell'esercizio di una professione simile (*nell'esempio: consulente giuridico*) non modifica

il fatto che si devono possedere tutte le qualifiche richieste nello Stato membro di origine per esercitarvi la stessa professione (*nell'esempio: avvocato*) per la quale si richiede il riconoscimento delle qualifiche nello Stato membro ospitante.

L'autorità responsabile del trattamento della richiesta di riconoscimento esaminerà in quale misura il fatto di avere esercitato una professione simile possa, all'occorrenza, ridurre o sopprimere l'esigenza eventuale di misure di compensazione.

## **6. Si può imporre un esame linguistico?**

**In linea di massima no.** L'autorità competente non può imporre alcun esame linguistico scritto o orale. **Tuttavia**, per determinate professioni, a seconda della natura delle attività in questione, (*ad esempio interprete o professore di lingue*) un esame linguistico può essere giustificato. **Inoltre**, in ogni caso, indipendentemente dalla professione regolamentata in questione, il fascicolo sarà trattato nella lingua dello Stato membro ospitante e all'occorrenza, se è richiesta una prova attitudinale, essa si svolgerà nella lingua di questo Stato membro. *Esempio: un avvocato in Austria desidera esercitare la sua professione in Grecia. Il suo fascicolo sarà trattato in greco. Se l'autorità greca responsabile del suo fascicolo decide (dopo avere constatato che la formazione professionale acquisita in Austria non comprende alcune materie essenziali per l'esercizio della professione di avvocato in Grecia) di imporre un esame relativo alle materie mancanti, questo esame (scritto o orale) si svolgerà in greco.*

## **7. Quale(i) prova(e) è necessario presentare all'autorità che esamina la richiesta di riconoscimento per stabilire il possesso effettivo delle qualifiche dichiarate?**

Generalmente, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve accettare qualsiasi documento rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di origine, attestante che si è effettivamente seguito e superato il ciclo di formazione teorico e/o pratico dichiarato.

## **8. Si devono tradurre tutti i documenti?**

Lo Stato membro ospitante può esigere che i documenti presentati a sostegno della richiesta siano tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese ospitante. Inoltre, lo Stato membro ospitante può esigere che la traduzione di questi documenti sia effettuata da un traduttore giurato o riconosciuto da un'autorità competente dello Stato membro ospitante.

## **9. Che cosa succede se l'autorità competente non ha preso alcuna decisione entro quattro mesi?**


L'interessato ha il diritto di proporre contro di essa un ricorso giudiziario.

**10. Si può chiedere una partecipazione alle spese per il trattamento del fascicolo?**

Sì. Si può essere tenuti a pagare un importo per le spese sostenute per il trattamento della richiesta. Tuttavia tale importo non deve essere né sproporzionato né tale da spingere a rinunciare alla richiesta di riconoscimento.

**11. Cosa si deve fare in caso di particolari difficoltà?**

Si può presentare ricorso a un tribunale dello Stato membro ospitante. E' possibile inoltre rivolgersi ad un consigliere Euro-jus (nelle delegazioni nazionali della Commissione), ad un Eurosportello, ad un centro Euro-info, ad un'organizzazione professionale o alla Commissione delle CE (Direzione generale XV, divisione E/2, tel: 29.65.919).



|  |
|--|
| <p><b>Allegato 1</b></p> <p><b>Esempi di professioni regolamentate alle quali si applica il sistema generale</b></p> |
|--|

|                  | <b>Settore giuridico, fiscale e contabile</b>  | <b>Settore paramedico</b>   | <b>Settore tecnico</b>  | <b>Settore socioculturale</b>                    |
|------------------|--|---|---|--|
| <b>GERMANIA</b>  | Avvocato<br>Fiscalista<br>Esperto contabile  | Cinesiterapeuta<br>Infermiere<br>puericoltore<br>Ergoterapeuta<br>Logopedista<br>Ottico<br>Tecnico ortottico<br>Titolare di negozio di articoli ortopedici<br>Meccanico dentista<br>Audioprotesista<br>Meccanico ortopedico<br>Calzolaio ortopedico | Ingegnere<br>Consulente in proprietà industriale<br>Mastro artigiano  | Insegnante<br>Educatore riconosciuto dallo Stato |
| <b>AUSTRIA</b>   | Avvocato<br>Esperto contabile  | Fisioterapista  |   | Insegnante                                       |
| <b>BELGIO</b>    | Avvocato<br>Ufficiale giudiziario<br>Revisore<br>Esperto contabile<br>Mandatario autorizzato | Cinesiterapeuta   |   | Insegnante                                       |
| <b>DANIMARCA</b> | Avvocato<br>Esperto contabile  | Podologo<br>Odontotecnico<br>Ottico-optomestrice<br>Ortopedico<br>Meccanico ortopedico<br>Calzolaio ortopedico (stivali e calzature)<br>Assistente di farmacia  | Capitano della marina mercantile<br>Timoniere<br>Agente immobiliare<br>Istruttore di autoscuola<br>Conducente di gru<br>Autista<br>Becchino | Insegnante<br>Organista                          |

|                  | <b>Settore giuridico, fiscale e contabile</b>  | <b>Settore paramedico</b>   | <b>Settore tecnico</b>  | <b>Settore socioculturale</b>   |
|------------------|--|---|---|---|
| <b>SPAGNA</b>    | Avvocato<br>Procuratore legale<br>Diplomato universitario sociale<br>Uditore   | Infermiere specializzato (eccetto per la ginecologia-ostetricia)<br>Fisioterapista<br>Ottico<br>Podologo<br>Odontotecnico<br>Audioprotesista<br>Personale di infermeria (senza diploma)<br>Tecnico di radiologia<br>Psicologo   | Consulente in proprietà industriale<br>Consulente in proprietà immobiliare<br>Amministratore di beni tecnico<br>Architetto<br>Decoratore Ingegnere<br>Fisico<br>Geologo<br>Assistente di volo<br>Personale dei casinò<br>Istallatore di impianti sanitari<br>Istruttore di autoscuola | Insegnante di scuola elementare<br>Insegnane di scuola media<br>Insegnante di scuola superiore<br>Insegnante di scuole di turismo<br>Guida interprete<br>Guida turistica                        |
| <b>FINLANDIA</b> | Avvocato<br>Esperto contabile  | Fisioterapista  |   | Insegnante  |
| <b>FRANCIA</b>   | Avvocato<br>Procuratore legale<br>Avocat aux Conseils<br>Ufficiale giudiziario<br>Cancelliere presso il tribunale di commercio<br>Notaio<br>Curatore legale<br>Mandatario liquidatore<br>Revisore dei conti<br>Esperto contabile<br>Commissario d'asta | Logopedista<br>Tecnico ortottico<br>Massaggiatore cinesiterapeuta<br>Specialista in psicomotria<br>Ergoterapeuta<br>Psicologo<br>Dietista<br>Oculista<br>Personale di infermeria (senza diploma)<br>Puericultrice<br>Audioprotesista<br>Ottico-optometrista<br>Podologo pedicure<br>Tecnico di laboratorio di biologia medica | Consulente in proprietà industriale<br>Consulente geometra<br>Agente immobiliare<br>Autista di taxi<br>Infermiere di ambulanza<br>Capitano di marina<br>Amministratore di beni<br>Istruttore di autoscuola  | Insegnante di scuola elementare<br>Insegnante di scuola media<br>Insegnante di scuola superiore<br>Insegnante di danza<br>Guida interprete regionale<br>Agente di viaggio<br>Assistente sociale |
| <b>GRECIA</b>    | Avvocato<br>Esperto contabile  | Odontotecnico<br>Personale ospedaliero<br>Fisioterapista  | Disegnatore industriale<br>Meccanico<br>Tornatore<br>Saldatore<br>Ufficiale della marina mercantile   | Insegnante  |
| <b>IRLANDA</b>   | Procuratore legale (solicitor)<br>Avvocato (barrister)<br>Esperto contabile  | Logopedista<br>Tecnico ortottico<br>Massaggiatore cinesiterapeuta<br>Psicologo<br>Ottico-optometrista<br>Ergoterapeuta<br>Microbiologo  | Consulente in proprietà industriale<br>Geometra<br>Ingegnere<br>Contabile<br>Ufficiale di marina<br>Ufficiale di coperta  | Insegnante di scuola elementare<br>Insegnante (insegnamento secondario/professionale/scuole polivalenti)<br>Insegnante (istituti tecnici)   |

|                    | <b>Settore giuridico, fiscale e contabile</b>   | <b>Settore paramedico</b>  | <b>Settore tecnico</b>  | <b>Settore socioculturale</b>  |
|--------------------|---|--|---|--|
| <b>ISLANDA</b>     | Avvocato<br>Esperto contabile   | Fisioterapista   |   | Insegnante   |
| <b>ITALIA</b>      | Avvocato<br>Procuratore legale<br>Cancelliere<br>Dottore commercialista<br>Attuario                                       | Tecnico ortottico<br>Logopedista<br>Dietista<br>Psicologo<br>Audioprotesista<br>Ottico<br>Tecnico di laboratorio biomedico<br>Tecnico di radiologia medica<br>Assistente di igiene dentale<br>Podologo                         | Ingegnere<br>Biologo<br>Chimico<br>Geologo<br>Dottore in scienze forestali<br>Consulente in proprietà industriale<br>Consigliere commerciale<br>Agente di cambio<br>Ufficiale di coperta<br>Ufficiale di macchina | Insegnante<br>Assistente sociale<br>Professionisti del turismo                   |
| <b>LUSSEMBURGO</b> | Avvocato<br>Revisore d'impresa<br>Esperto contabile   | Assistente di igiene sociale<br>Massaggiatore cinesiterapeuta<br>Assistente di laboratorio<br>Logopedista<br>Infermiere sociale<br>Infermiere ospedaliero diplomato  |   | Insegnante di scuola elementare<br>Insegnante<br>Educatore<br>Assistente sociale |
| <b>NORVEGIA</b>    | Avvocato<br>Esperto contabile   | Fisioterapista   |   | Insegnante   |
| <b>PAESI BASSI</b> | Avvocato<br>Ufficiale giudiziario<br>Esperto contabile  | Ergoterapeuta<br>Logopedista<br>Tecnico ortottico<br>Dietista<br>Fisioterapista<br>Tecnico di radioterapia e di radiologia<br>Assistente di farmacia<br>Odontotecnico  | Consulente in proprietà industriale<br>Ingegnere<br>Addetto al controllo aereo<br>Pilota<br>Marinaio qualificato<br>Autista , Gruista   | Insegnante   |
| <b>PORTOGALLO</b>  | Avvocato<br>Esperto contabile   | Psicologo  | Ingegnere<br>Agente di proprietà industriale<br>Ufficiale di marina   | Insegnante<br>Guida-interprete   |
| <b>REGNO UNITO</b> | Procuratore legale (solicitor)<br>Avvocato (barrister)<br>Avvocato (in Scozia)<br>Attuario (actuary)<br>Esperto contabile | Fisioterapista<br>Optometrista<br>Ottico ortottista<br>Podologo<br>Protesista<br>Terapeuta artistico<br>Psicologo<br>Terapeuta musicale<br>Dietista<br>Assistente di laboratorio<br>Ottico-optometrista<br>Assistente dentista | Geometra (surveyor)<br>Consulente in proprietà industriale<br>Ingegnere<br>Chimico<br>Fisico<br>Geologo<br>Orticolto<br>Capitano di marina<br>Ufficiale di coperta  | Insegnante<br>Lavoratore sociale autorizzato                                     |
| <b>SVEZIA</b>      | Avvocato;<br>Esperto contabile  | Fisioterapista   |   |  |

**Allegato 2**  
**Elenco delle professioni regolamentate contemplate da una direttiva specifica**

| <b>Professioni regolamentate contemplate da una direttiva specifica</b> |
|---|
| <b>medico generalista e specialista</b>                                 |
| <b>infermiere di cure generali</b>                                      |
| <b>dentista</b>   |
| <b>ostetrico</b>  |
| <b>veterinario</b>  |
| <b>farmacista</b>   |
| <b>architetto</b>   |

| <b>Esempi di attività regolamentate contemplate da una direttiva transitoria*</b> |   |
|---|---|
| <b>Attività artigianali</b><br>(classi CITI** da 23 a 40)                         | <i>Industria tessile (es. filatura, tessitura, ecc.); fabbricazione di calzature e di articoli di abbigliamento; industrie del legno, del sughero, dei mobili, del cuoio, della gomma, dei prodotti chimici, dei derivati del petrolio, di materiale da trasporto, ecc.</i> |
| <b>Attività commerciali</b><br>(es: gruppo CITI 612)                              | <i>Commercio all'ingrosso; agenti di commercio; commercio al dettaglio; commercio e distribuzione di prodotti tossici.<br/>Gruppo 612: commercio al dettaglio = rivendita di merci non trasformate ai privati</i>   |
| <b>Attività industriali</b><br>(classi CITI 20 e 21)                              | <i>Classe 20: industrie alimentari: latte, conserve di frutta e verdura, cacao, ecc.<br/>Classe 21: fabbricazione di bevande: distillazione ... di alcolici; industrie del vino ..., industria della birra e malteria, ecc.</i>   |
| <b>Attività di trasporto</b><br>(gruppi 718 e 720)                                | <i>Gruppo 718: ausiliari di trasporto e agenti di viaggio<br/>Gruppo 720: magazzinieri.</i>   |
| <b>Attività di trasformazione</b><br>(classi CITI da 23 a 40)                     | <i>Stessi settori summenzionati per le attività artigianali</i>   |
| <b>Attività di servizi personali</b><br>(classe CITI 85)                          | <i>Classe 85: Servizi domestici - Ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852) - Alberghi, case ammobiliate, pensioni familiari, terreni da campeggio, ecc. (gruppo 853) - Lavanderia, tintoria - Studi fotografici, ecc.</i>  |
| <b>Attività assicurative</b><br>(gruppo CITI 630)                                 | <i>Agente e mediatore assicurativo: assicuratori contro tutti i rischi</i>  |
| <b>Attività di parrucchiere</b>   |   |

\* A titolo informativo, si può reperire un elenco di queste direttive transitorie nell'allegato A della direttiva 92/51.

\*\* CITI: Classificazione internazionale tipo, per l'industria, di tutti i settori di attività economica; classificazione elaborata nel 1964 dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite.

### Allegato 3

#### Indirizzi dei punti di contatto per la direttiva 89/48/CEE

**ed elenco dei centri NARIC - riconoscimento accademico - per lo studente che desidera proseguire i propri studi in un altro Stato membro**

| PAESE                                      | Punto di contatto 89/48  | NARIC  |
|--|--|--|
| <b>GERMANIA</b>                            | Günter Reuhl<br>KMK<br>Nassestrasse, 8<br>D-53113 Bonn<br>Tel.:49-228-5010<br>Fax:49-228-501301  | Günter Reuhl   |
| <b>AUSTRIA</b>                             | Walter Papst<br>Referat X/A/1a<br>Bundesministerium für wirtschaftliche<br>Angelegenheiten Stubenring 1,<br>A-1011 WienX/A/1a, II/6a<br>Tel.: 43-1-711.00/2109<br>Fax: 43-1-714.27.22<br>Email: X-400: C=AT; A=ADA;<br>P=BMWA; O=BMWA; S=PAPST;<br>G=WALTER                      | Walter Papst   |
| <b>BELGIO</b><br><b>Regione francofona</b> | Chantal Kaufmann<br>Equivalences de l'Enseignement<br>Supérieur<br>Ministère de l'Education & de la<br>Recherche Scientifique de la<br>Communauté française<br>rue Royale, 204<br>Quartier des Arcades/6è étage<br>B-1010 Bruxelles<br>Tel.:32-2-210.55.77<br>Fax:32-2-210.55.17 | Chantal Kaufmann   |
| <b>BELGIO</b><br><b>Regione fiamminga</b>  | Department Onderwijs<br>Secretariat-generaal<br>Afdeling Beleidsgerichte Coördinatie<br>Rijksadministratief Centrum<br>Arcadengebouw<br>1010 Brüssel<br>Tel.: 32-2-210-51.11<br>Fax.: 32-2-210.53.72   |  |
| <b>DANIMARCA</b>                           | Niels Anker Ring<br>Erhvevs og Selskabsstyrelsen<br>Kampmannsgade 1<br>DK-1780 København<br>Tel.:45-33124280<br>Fax:45-33324480  | Jette Kirstein<br>Rektorkollegiet Secretariat<br>c/o Undervisningsministeriet<br>Frederiksholms Kanal 26<br>DK-1220 København K<br>Tel.:45-33-92.54.06<br>Fax:45-33-92.50.75 |

| <b>PAESE</b>     | <b>Punto di contatto 89/48</b>  | <b>NARIC</b>   |
|------------------|---|--|
| <b>SPAGNA</b>    | Miguel Angel Martin<br>Ministerio de Educación y Ciencia<br>Subdirección General de Titulos<br>Paseo del Prado 28-5a planta<br>E - 28014 Madrid<br>Tel.: 34-1-4201693<br>Fax: 34-1-4203535        | Miguel Angel Marin   |
| <b>FINLANDIA</b> | Anita Lehikoinen<br>Ministry of Education<br>P.O. Box 293<br>FIN - 00171 Helsinki<br>Tel.:358.0.134.17.424<br>Fax: 358.0.656.765  | Anita Lehikoinen   |
| <b>FRANCIA</b>   | Yves Vallat<br>Ministère de l'Enseignement supérieur<br>DAE<br>rue Dutot, 61-65<br>F-75015 Paris<br>Tel.:33-1-40.65.66.19<br>Fax:33-1-47.83.85.88   | Yves Vallat  |
| <b>GRECIA</b>    | Theodoros Lianos<br>DIKATSA<br>Leoforos Sygrou 112<br>G-11741 Athènes<br>Tel.:30-1-9222526<br>Fax:30-1-9218052  | Theodoros Lianos   |
| <b>IRLANDA</b>   | Brendan O'Dea<br>Higher Education Authority<br>Fitzwilliam Square 21<br>IRL-Dublin 2<br>Tel.:353-1-66.12.748<br>Fax:353-1-66.10.492   | Brendan O'Dea  |
| <b>ISLANDA</b>   | Anita Lehikoinen<br>Ministry of Education<br>P.O. Box 293<br>FIN - 00171 Helsinki<br>Tel.:358.0.134.17.424<br>Fax: 358.0.656.765  |  |
| <b>ITALIA</b>    | Armanda Bianchi Conti<br>Presidenza Consiglio Ministri<br>Ministerio Coordinamento<br>Politiche Comunitarie<br>Via Giardino Theodoli 66<br>I-00186 Roma<br>Tel.:39-6-67795322<br>Fax:39-6-6991450 | Alfredo Razzano<br>CIMEA<br>Fondazione Rui<br>Viale XXI Aprile 36<br>I-00162 Roma<br>Tel.:39-6-86321.281<br>Fax:39-6-86322.845 |

| <b>PAESE</b>       | <b>Punto di contatto 89/48</b>  | <b>NARIC</b>   |
|--------------------|---|--|
| <b>LUSSEMBURGO</b> | Ernest Weis<br>Ministère de l'Education nationale et de<br>la Formation professionnelle<br>29 rue Aldringen<br>L - 2926 LUXEMBOURG<br>Tel.: 352-4785127<br>Fax: 352-4785130<br>Email: Weis@MEN.LU   | Ernest Weis  |
| <b>NORVEGIA</b>    | Anita Lehikoinen<br>Ministry of Education<br>P.O. Box 293<br>FIN - 00171 Helsinki<br>Tel.:358.0.134.17.424<br>Fax: 358.0.656.765  |  |
| <b>PAESI BASSI</b> | L.A. de Bruin Haaksman ( <b>89/48</b> )<br>Informatie Centrum Richtlijn / Algemeen<br>Stetsel - IRAS / B.P. 29777<br>NL - 2502 LT Den Haag<br>Tel: 31-70.426.0390 / Fax: 31-<br>70.426.0395<br><br>Vincent V. Esch ( <b>92/51</b> )<br>COLO / Bredewater, 8 / Postbus7259 /<br>NL - 2701 AG Zoetermeer<br>Tel: 31-79.52.26.00<br>Fax: 31-79.51.54.78  | Kees Kouwenaar<br>NUFFIC<br>Kortenaerkade, 11<br>NL - 2518 AX Den Haag<br>Tel: 31-70.426.02.60<br>Fax: 31-70.426.03.95   |
| <b>PORTOGALLO</b>  | Manuela Paiva<br>NP CIRAD<br>Ministério da Educação<br>Departamento da Ensino superior<br>Av. Duque d'Ávila 137-4<br>P-1000 LISBOA<br>Tel.:351-1-575292<br>Fax: 351-1-579617<br><br>Fernando Cabecinha ( <b>92/51</b> )<br>Instituto de Emprego e Formação<br>Profissional<br>Direcção de Serviços de Avaliação e<br>Certificação<br>Rua de Xabregas 52<br>P-1900 LISBOA<br><br>Dra. Aline Rodrigues ( <b>92/51</b> )<br>Departamento do Ensino Secundário<br>Ministério da Educação<br>Avenida da Boavista 1311, 5°<br>P-4100 PORTO<br>Tel.: 351-2-6094367/6094363<br>Fax: 351-2-6094339 | Maria dos Anjos Cohen Caseiro<br>Núcleo Pedagógico<br>Ministério da Educação<br>Departamento do Ensino Superior<br>Av.Duque d'Ávila, 137-4è Esq<br>P - 1000 LISBOA<br>Tel.: 351-1-357.5292/351-1-<br>353.3223<br>Fax: 351-1-354.7873<br><br>Ms. Beatriz Canário<br>Ministério da Educação<br>Departamento do Ensino Superior<br>Av. Duque d'Ávila, 137 - 4<br>P 1000 LISBOA<br>: |

| <b>PAESE</b>       | <b>Punto di contatto 89/48</b>  | <b>NARIC</b>   |
|--------------------|---|--|
| <b>REGNO UNITO</b> | <p>Carol Clark <b>(89/48)</b><br/>           Department of Trade &amp; Industry<br/>           Bay 212<br/>           Kingsgate House<br/>           66-74, Victoria Street<br/>           UK - London SW1<br/>           Tel.: 44-171-215 4405/4648<br/>           Fax: 44-171-215 4489</p> <p>Mrs Carol Rowlands <b>(92/51)</b><br/>           Department for Education and<br/>           Employment<br/>           Room E4b<br/>           Moorfoot<br/>           UK - Sheffield S1 4PQ<br/>           Tel.: 44-114-259.41.51<br/>           Fax: 44-114-259.44.75</p> | <p>Patricia Hubell<br/>           NARIC<br/>           The British Council<br/>           Medlock Street<br/>           UK - Manchester M15 4AA<br/>           Tel.:44-61-957.70.65<br/>           Fax:44-61-957.75.61</p> |
| <b>SVEZIA</b>      | <p>Marianne Hildebrand<br/>           National Agency for Higher Education<br/>           Box 7851<br/>           S - 103 99 Stockholm<br/>           Tel.:+46.8.453.50.00<br/>           Fax: +46.8.453.5140</p>   | <p>Marianne Hildebrand</p>   |